



COMUNE DI COMANO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

Via G. Prati, 1 – Ponte Arche – 38077 Comano Terme (TN)

Tel. 0465 701434 - fax 0465 702323

E-mail: tecnico@comune.comanoterme.tn.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DI DATA 20.03.2014)

TITOLO I – GENERALITA'	3
Art. 1 -Introduzione.	3
Art. 2 -Gestione del servizio.	3
Art. 3–Usi dell'acqua.	3
Art. 4–Impianti per uso pubblico.	3
Art. 5–Forniture particolari	4
Art. 5bis –Forniture per cantiere	4
Art. 6–Bocche antincendio private.	4
TITOLO II – DEFINIZIONI	5
Art. 7–Rete di distribuzione.	5
Art. 8–Cameretta per alloggio contatore e locale contatore	5
Art. 9–Esecuzione e manutenzione impianti	6
TITOLO III – NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DELL'ACQUA	7
Art. 10 –Derivazioni di utenza esistenti	7
Art. 11 –Disposizioni per l'allacciamento all'acquedotto	7
Art. 12 –Norme tecniche per impianti	7
Art. 13 –Divieto di modificare l'impianto esterno	8
Art. 14 –Impianto interno	8
Art. 15 –Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni	8
Art. 16 –Allacciamenti vietati	9
TITOLO IV– NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA	10
Art. 17 –Modalità per la richiesta di fornitura acqua potabile	10
Art. 18 –Contributo di allacciamento	10
Art. 19 –Durata della concessione	10
Art. 20 –Erogazione dell'acqua	10
TITOLO V – APPARECCHI DI MISURA	11
Art. 21 –Misurazione dell'acqua - contatore	11
Art. 22 –Installazione dei contatori	11
Art. 23 –Funzionamento difettoso dei contatori	12
Art. 24 –Rotture delle tubazioni	12
TITOLO VI – CONSUMI	13
Art. 25 –Tariffe	13
Art. 26 –Quantificazione dei consumi	13
Art. 27 –Quantificazione dei consumi in casi particolari	13
Art. 28 –Modalità di pagamento	13
Art. 29 –Disdette	13
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE	14
Art. 30 –Vigilanza	14
Art. 31 –Obbligatorietà	14
Art. 32 –Sanzioni per manomissioni	14
Art. 33 –Sanzioni per contravvenzioni al regolamento	14
Art. 34 –Spese varie	14
Art. 35 –Abrogazioni	14

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 -Introduzione.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura dell'acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2 -Gestione del servizio.

La gestione del Servizio Acquedotto comunale viene esercitata direttamente dal Comune o attraverso affidamenti a ditte (in seguito denominate Ente gestore), ferme restando le competenze istituzionali attribuite agli Organi comunali in applicazione delle vigenti normative.
Sono pertanto di competenza del Comune gestore del servizio la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto, da effettuarsi mediante regolari periodiche ispezioni delle opere di presa e delle condutture.

Art. 3 –Usi dell'acqua.

L'acqua potabile viene fornita previa misurazione a contatore per uso civile ovvero:

A	USO DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti ecc.
B	USO NON DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici quali: uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residenze, alberghi, campeggi, ecc.
B1	USO ACQUA NON POTABILE	
B2	USO TROPPO PIENO TERME	
C	USO ABBEVERAMENTO ANIMALI	
D	USO PUBBLICO	
E	BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE	

A ciascuna tipologia corrisponderà una tariffa specifica.

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti dal contratto di fornitura è vietato.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattuale è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura o di esperire ogni altra azione.

Art. 4 –Impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. le fontane pubbliche
- b. le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici
- c. le bocche antincendio (idranti) installate su suolo pubblico e considerate di uso pubblico

L'installazione di questi impianti viene eseguita dal gestore su richiesta e a spese del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a., b. le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione della lettera c. è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto:

- a. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici, alimentazione, servizi igienici, e comunque mediante collegamenti diretti al punto di fuoriuscita dell'acqua con sistemi che ne impediscono il libero deflusso;
 - b. prelevare l'acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
 - c. prelevare acqua dalle bocche antincendio, se non per spegnimento incendi;
- Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a., b..

Art. 5 –Forniture particolari

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune per il perfezionamento dell'autorizzazione.

Al rilascio dell'autorizzazione di fornitura il richiedente deve versare al Comune il contributo a fondo perduto pari ad €50,00 e non vi è quantificazione dei consumi per periodi limitati.

Art. 5bis –Forniture per cantiere

E' fornita l'acqua alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. Tale fornitura è limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta, quantificato sulla base del titolo edilizio ottenuto, la quale deve essere presentata al Comune per il perfezionamento dell'autorizzazione.

Al rilascio dell'autorizzazione di fornitura il richiedente deve versare al Comune il contributo a fondo perduto di cui all'art. 18 del presente regolamento e saranno poi quantificati i consumi.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 6 –Bocche antincendio private.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi, qualora dovuto, dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 48 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

Art. 7 –Rete di distribuzione.

La rete di distribuzione si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche della rete pubblica principale sino alla cameretta in cui vi è l'allaccio di derivazione dell'utenza.

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra la cameretta in cui vi è l'allaccio di derivazione dell'utenza e gli apparecchi utilizzatori.

Nel caso di derivazione di utenza a pettine per più utenze private, lo stesso pettine viene predisposto dal Comune in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idonea cameretta di ispezione posta su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno è tutto racchiuso nella predetta cameretta.

Art. 8 –Cameretta per alloggio contatore e locale contatore

Cameretta contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idonea cameretta ubicata lungo la tubazione principale esistente.

Le camerette, di norma, dovranno essere munite di chiusino in ghisa pesante del tipo stradale o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere munite d'idoneo scarico.

Il chiusino deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotato di fermo di sicurezza in apertura. La stessa cameretta dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

Le camerette dovranno essere predisposte con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Quando le camerette insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 9 –Esecuzione e manutenzione impianti

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Impianto esterno

L'impianto esterno è eseguito a cura e spese del Comune e secondo i criteri stabiliti dal medesimo nella parte su suolo pubblico. In caso di lavori su suolo privato, il Comune provvede a preparare gli scavi, alla posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore, a ripristinare il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate,.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, è eseguita dal Comune, salva eventuale rivalsa sul privato qualora venga rilevata la responsabilità di quest'ultimo nelle rotture o danni accertati.

III – Impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dalla cameretta di derivazione sulla rete principale fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente, così come la responsabilità per qualsiasi guasto, manomissioni, rotture per il gelo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti

Art. 10 –Derivazioni di utenza esistenti

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di valutare puntualmente le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 11 –Disposizioni per l'allacciamento all'acquedotto

L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere a perfetta regola d'arte. Prima di interrare le tubazioni potrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale, previo espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso;
- b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alle proprietà private;
- c) provvedere ad opere ultimate al perfetto ripristino della sede stradale;
- d) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versato all'ufficio ragioneria l'importo stabilito dall'ufficio tecnico comunale a titolo di deposito cauzionale della buona esecuzione dei lavori. Tale cauzione sarà restituita dopo che verrà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino,
- e) versare se dovuta la C.O.S.A.P. ai sensi del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura temporanea della strada, come meglio specificato all'art. 17 del presente regolamento;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici e telefonici di proprietà di terzi;

L'esecutore dei lavori si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire i lavori e depositare i materiali con le cautele idonee a mantenere possibili la circolazione ed il transito;
- b) delimitare con opportuni ripari gli scavi ed i luoghi di lavoro;
- c) segnalare adeguatamente l'area di cantiere, in particolare fuori dai centri abitati;
- d) collocare nel caso di sbarramenti e deviazioni, o di accumuli di materiale ed attrezzature, un numero adeguato di cavalletti e strisce di sicurezza, dispositivi a luce riflessa, fanali a luce rossa;

Art. 12 –Norme tecniche per impianti

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve di norma essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrate e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere un franco minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

Il comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione e sostituzione.

Qualora l'utente non provveda ad eseguire le opere prescritte il comune diffida gli interessati ad eseguirle entro un congruo termine non superiore a 3 mesi, trascorso invano il quale si provvede mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 13 –Divieto di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore di uno stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno è stata modificata così come i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese comporta l'applicazione di quanto disciplinato all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 14 –Impianto interno

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autodave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Il Comune si riserva di provvedere alla sospensione temporanea della fornitura dell'acqua fino al ripristino della situazione corretta, qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare idonee valvole di ritegno.

Art. 15 –Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, ed essere atte a sopportare la pressione di 5 atm.

Dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.

b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto, rete fognaria o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto dielettrico e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali, e di applicare quanto disciplinato all'art. 32 del presente Regolamento.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 16 –Allacciamenti vietati

1. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune nei vari sopralluoghi.
2. E' necessario, per quanto sopra, interporre per gli usi dell'acqua per latrina una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante, la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.
3. E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (sfiati ecc..) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.
4. Sono vietati allacciamenti a monte e all'interno dei serbatoi di deposito comunali.

Art. 17 –Modalità per la richiesta di fornitura acqua potabile

Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'utente deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune contenente la qualifica ed i dati anagrafici del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, i dati identificativi dell'immobile, il tipo ed il numero delle unità servite, indicando il tracciato previsto ed il tipo di allaccio.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Il Comune, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, predisporrà apposita autorizzazione definendo le modalità di esecuzione dell'intervento e specificando eventuali prescrizioni tecniche.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta la chiusura parziale/totale della strada comunale, qualora necessaria, indicando i tempi di esecuzione dei lavori al fine di poter rilasciare l'ordinanza sindacale, e dovrà essere versata la C.O.S.A.P. ai sensi del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Qualora l'opera venga valutata di particolare complessità, il Comune può disporre il versamento di una cauzione, da affettuarsi prima dell'inizio lavori; il successivo svincolo avverrà a lavori ultimati, in seguito alla verifica di corretta esecuzione delle opere da parte del Comune.

Se si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi il richiedente dovrà munirsi dei necessari nulla osta dei proprietari per servitù di acquedotto.

L'utente non può cedere ad altri l'acqua ad esso concessa.

In caso di variazione/subentro dell'intestazione dell'utenza del servizio idrico il nuovo intestatario deve presentare richiesta al Comune su apposito modulo, indicando la qualifica ed i dati anagrafici del richiedente, gli eventuali dati del proprietario dell'immobile, i dati identificativi dell'immobile, e la lettura dei consumi al momento della variazione.

Art. 18 –Contributo di allacciamento

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente, concernente la spesa per la predisposizione dell'autorizzazione, la supervisione dei luoghi di intervento e la piombatura del contatore operate dall'addetto comunale, è determinato dal Comune per singola richiesta e/o uso in €20,00 da versarsi anticipatamente alla richiesta di allaccio.

Il contatore rimane sempre di proprietà del Comune.

Art. 19 –Durata della concessione

Ogni concessione per la fornitura di acqua è fatta con regolare atto di autorizzazione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente

In caso di passaggio da un utente ad un altro quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta al Comune per il subentro.

Art. 20 –Erogazione dell'acqua

L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune si riserva però per ragioni di ordine tecnico di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

Gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni, né dovute a rotture o guasti sulla rete.

Art. 21 – Misurazione dell'acqua - contatore

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante **contatore** che verrà, di norma, installato per ogni utenza. In edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze sarà ammesso:

- nel caso di edifici in condominio la fornitura autorizzata all'amministratore del condominio stesso;
- nel caso di stabili di 2 o più proprietari il Comune può concedere la fornitura mediante una sola derivazione, a condizione che sia stipulato un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuale.

RICHIESTA CONTATORE:

Ciascun utente dovrà richiedere l'apparecchio misuratore su apposito modulo del Comune nel quale sono indicati i dati del richiedente e l'identificativo dell'edificio, il tipo di uso previsto, il numero di utenze che verranno servite.

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE CONTATORE:

All'atto di consegna verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Ciascun utente dovrà provvedere all'installazione del contatore fornito dal Comune.

Al contatore verranno apposti i sigilli di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione degli stessi, e dovrà richiedere al Comune l'apposizione dei sigilli mancanti o rimossi.

RIMOZIONE O SOSTITUZIONE CONTATORE:

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati. E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente

MANUTENZIONE CONTATORE:

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Art. 22 – Installazione dei contatori

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, una saracinesca a sfera, una valvola di ritegno. Si consiglia inoltre l'installazione di idoneo riduttore di pressione.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 500,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Art. 23 –Funzionamento difettoso dei contatori

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, o qualora un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, lo stesso ha sempre diritto a richiederne la verifica.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nei tre anni precedenti, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione dell'apparecchio di misura, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 24 –Rotture delle tubazioni

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sui consumi di acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo l'apparecchio di misura da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Di fronte ad una rottura della tubazione, per la quale non si può stabilire con esattezza la proprietà della condotta, il Comune per ragioni di efficienza ed efficacia della gestione del servizio interviene tempestivamente, previa comunicazione al privato, per la riparazione e rimessa in pristino.

Successivamente, fatte le necessarie verifiche, ai sensi art. 9 del medesimo regolamento, se la rottura risultasse di competenza del privato, il comune invierà allo stesso, per il rimborso, la nota delle spese effettuate.

TITOLO VI – CONSUMI

Art. 25 – Tariffe

Le tariffe sono determinate dall'organo comunale competente nelle forme di legge.

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione all'albo della delibera.

Art. 26 – Quantificazione dei consumi

La lettura dei contatori per il consumo dell'acqua è eseguita annualmente.

L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

Presso il Comune sarà tenuto il registro contenente le letture dei consumi di ogni singolo utente.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento. Il rifiuto di fare eseguire le verifiche e le letture sarà verbalizzato, e da diritto al Comune di determinare le conseguenti sanzioni come disciplinato all'rt. 32 del presente Regolamento.

In base alle letture rilevate l'Ufficio procede una volta all'anno alla computazione del consumo avvenuto nell'anno stesso.

Art. 27 – Quantificazione dei consumi in casi particolari

- Qualora il contatore sia stato manomesso, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in base alla media dei tre anni precedenti.

- Lo stesso criterio si applicherà in caso di impossibilità di accesso al contatore o manomissione dei sigilli.

Art. 28 – Modalità di pagamento

Gli utenti pagheranno posticipatamente l'acqua consumata in base al consumo rilevato in sede di lettura dei contatori.

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati al tasso legale corrente, incrementato di un 4%

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 12 mesi dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di richiedere oltre le somme dovute anche una multa del 6% su di esse e di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Art. 29 – Disdette

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 –Vigilanza

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai propri dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà, per assicurarsi della regolarità dell'impianto.

Art. 31 –Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 32 –Sanzioni per manomissioni

Sarà punito con multa e refusione delle spese di riparazione chiunque manometta idranti, saracinesche e qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dal Comune.

Art. 33 –Sanzioni per contravvenzioni al regolamento

Saranno soggette a sanzioni da € 500,00 ad € 2.000,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento; le contravvenzioni saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune.

Art. 34 –Spese varie

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi a concessioni, passaggi, cessazioni o variazioni saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 35 –Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione di acqua.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

DIAMETRI DA CONCEDERE PER L'ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

Diametro tubazioni contatori

fino a 4 appartamenti	$\frac{3}{4}$ "
da 5 a 7 appartamenti	1"
da 8 a 10 appartamenti	1 $\frac{1}{4}$ "
da 11 a 20 appartamenti	1 $\frac{1}{2}$ "

se sono previste bocche antincendio il diametro minimo dovrà essere di 1,5" (DN 45).